

STATUTO  
ASSOCIAZIONE CULTURALE  
NON RICONOSCIUTA

*Capo I*

TITOLO - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una Associazione Musicale/Culturale denominata CAPPELLA MUSICALE DI SAN MARCO IN MILANO - Associazione non riconosciuta.

Articolo 2

L'Associazione avrà la sua sede in Milano, Piazza San Marco 2.

L'Associazione avrà durata di 30 anni (trent'anni) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

*Capo II*

SCOPI SOCIALI - SOCI - MEZZI FINANZIARI

Articolo 3

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici o di lucro.

Essa ha come scopo quello di promuovere la musica sacra in genere e in particolare sviluppare e coordinare le attività musicali all'interno della vita parrocchiale della Chiesa di S. Marco in Milano.

Centrale sarà la valorizzazione delle specifiche capacità dei propri Soci, nei campi di attività sottoelencati:

- organizzare l'attività musicale all'interno della liturgia attraverso una programmazione annuale;
- coordinare il lavoro dei vari gruppi o singoli che ivi operano;
- promuovere la formazione di gruppi corali e/o strumentali funzionali all'attività;
- promuovere rassegne orientando l'attività alla collaborazione con realtà corali simili;
- svolgere attività formativa attraverso corsi, seminari, stages;
- svolgere attività editoriale, discografica, di produzione audiovisiva e di supporti multimediali, per la diffusione delle attività artistiche di cui sopra;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, per la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali e per la gestione di corsi e seminari;
- favorire la nascita di Enti e gruppi, che anche per singoli settori, si proponano scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite opportuni collegamenti, favorendo la loro adesione all'Associazione.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà collaborare e/o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.

L'Associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà inoltre ricevere contributi, sovvenzioni ed emolumenti a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali ed internazionali, quali ad esempio: Comune, Provincia, Regione, per lo svolgimento dei propri scopi associativi, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

#### Articolo 4

Nell'Associazione si distinguono i Soci Fondatori, i Soci Benemeriti e i Soci Ordinari. Possono essere Soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia nonché Enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa alla propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione.

I Soci sono così classificati:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;  
Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;  
Soci Ordinari.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei Soci indipendentemente dalla tipologia. Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Per gli associati o partecipanti minori d'età, il diritto di voto potrà essere esercitato dal genitore o dalla persona che ne ha la patria potestà.

#### Articolo 5

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale e il mancato rinnovo del versamento comporta il decadimento del rapporto associativo. E' altresì previsto il rimborso delle eventuali spese professionali sostenute dai Soci per la realizzazione degli scopi associativi.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le norme statutarie.

#### Articolo 6

Può essere escluso il Socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi, al patrimonio dell'Associazione, ovvero arreca danni materiali e/o morali all'Associazione medesima. Il Consiglio Direttivo decide sull'esclusione del Socio con le stesse norme indicate per l'ammissione.

#### Articolo 7

Il recesso è consentito a qualsiasi Socio in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta.

#### Articolo 8

Il Socio recedente o escluso non ha diritto al rimborso della quota annuale pagata.

### *Capo III*

#### ORGANI SOCIALI

#### Articolo 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci,

- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente.

## *Capo IV*

### DELL'ASSEMBLEA GENERALE

#### Articolo 10

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. L'Assemblea è composta dalla generalità dei Soci. Essa è convocata dal Presidente oppure dal Consiglio Direttivo oppure da 1/5 dei soci con richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso da spedire a tutti o da pubblicare nell'albo della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Sono approvate le proposte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' invece richiesto il voto favorevole di 2/3 dei Soci presenti in assemblea per modificare lo Statuto dell'Associazione, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina e la revoca dei liquidatori.

In caso di parità dei voti, è determinante il voto del Presidente dell'Associazione stessa.

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra Soci e con un massimo di una per Socio.

Ogni Socio ha diritto ad un voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative.

#### Articolo 11

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello Statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

#### Articolo 12

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

##### -In sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare la misura di eventuali emolumenti da corrispondere al Consiglio Direttivo.

##### -In sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione designando i liquidatori e le modalità;
- b) deliberare su proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

- d) deliberare sulla proroga della durata dell'Associazione;
- e) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario; il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario.

## *Capo V*

### DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - DEL PRESIDENTE

#### Articolo 13

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima.

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, di cui 3 di diritto e 4 scelti tra tutti i Soci o categorie di Soci; sono membri di diritto: il Parroco ovvero un sacerdote della Parrocchia da Lui indicato, il direttore del Coro, un organista.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni, e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche, ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti, dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per il medesimo periodo di durata del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo potranno ricevere un compenso determinato dall'Assemblea e il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute.

#### Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive generali dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) deliberare sulla programmazione annuale predisposta e corredata di uno specifico calendario e preventivo dei costi;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano le attività dell'Associazione designando i rappresentanti dei Soci;
- f) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- g) determinare le quote di ammissione all'Associazione ed i contributi associativi ordinari e straordinari, qualora necessari per particolari iniziative;
- h) dare parere su ogni altro soggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- i) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- j) verificare, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
- k) nominare, se ritenuto necessario, una commissione artistica.

Il Consiglio Direttivo provvederà a portare a conoscenza dei Soci le deliberazioni assembleari, l'organizzazione delle attività e dei rendiconti, indicandone le forme, i tempi e le modalità.

#### Modalità di deliberazione

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

#### Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato su richiesta del Presidente ogni qual volta ritenga opportuno deliberare su una materia, ovvero su richiesta di almeno 3 consiglieri e comunque almeno 2 volte l'anno per la predisposizione dei bilanci e della programmazione. La convocazione avviene tramite comunicazione scritta da inviarsi per posta ordinaria o elettronica almeno 7 giorni prima della convocazione.

### *Capo VI*

#### ESERCIZIO FINANZIARIO

##### Articolo 14

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

I bilanci e i rendiconti sono pubblicati nell'albo dell'Associazione per 10 (dieci) giorni consecutivi prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Ciascun Socio può richiedere in qualsiasi momento copia del bilancio o del rendiconto approvato.

Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs. n.460/97 art.8.

Per le eventuali attività commerciali non prevalenti ed esercitate in forma né esclusiva né principale, sarà tenuta contabilità separata e, a seguito di opzione, anche ai sensi della legge 398/91, nei limiti dei proventi previsti e ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. n.460/97.

##### Articolo 15

Entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio.

##### Articolo 16

L'Assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di 3 (tre) revisori dei conti che durerà in carica quanto il Consiglio Direttivo. Al Collegio spetterà la vigilanza sulla contabilità e sull'amministrazione dell'Associazione.

##### Articolo 17

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di iscrizione, da versarsi all'atto dell'ammissione nell'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo che si rendano necessari per particolari iniziative;

- d) versamenti volontari degli Associati;
- e) eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura;
- f) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali o altri Enti in genere;
- g) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- h) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- i) proventi di gestione derivanti dallo svolgimento, in misura non prevalente, di attività aventi carattere commerciale.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i Soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla Legge.

#### Articolo 18

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione, ovvero più regolamenti per più settori di attività.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare anche tra i non-Soci comitati scientifici, ovvero consulenti o collaboratori, anche per singole discipline.

#### Articolo 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste dall'Articolo 10 del presente Statuto; l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo, dovranno essere destinati alla Parrocchia di S. Marco in Milano.

#### Articolo 20

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li 26 settembre 2006

#### *Firme dei Soci Fondatori*

Don Luigi Garbini

Roberto Zei

Carlo Mascheroni

Giuseppina Faraca

Gian Paolo Piccolo

Chiara Gelmetti

Elena Caruso

Miriam Oleotti

Silvia Bergna

Laura Podetti

Cristina Carlini

Lucia Pontini